

Bruxelles, 6.5.2013
SWD(2013) 166 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013 [*Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material*], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE
(regolamento sui controlli ufficiali)

{COM(2013) 265 final}

{SWD(2013) 167 final}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013 [*Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material*], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE
(regolamento sui controlli ufficiali)

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Contesto

La responsabilità di far applicare la legislazione dell'Unione europea (UE) sulla filiera agroalimentare incombe agli Stati membri (SM), le cui autorità controllano che le prescrizioni pertinenti siano efficacemente attuate su tutto il territorio dell'UE. In questo modo essi verificano che le attività degli operatori e le merci immesse sul mercato dell'UE (che siano prodotte al suo interno o importate da paesi terzi) siano conformi alle norme e ai requisiti relativi alla filiera agroalimentare. Tutti gli operatori commerciali sono soggetti a controlli ufficiali, a prescindere dalla loro dimensione, proporzionalmente al rischio che le diverse attività possono rappresentare per la sicurezza della filiera agroalimentare. Infatti le piccole imprese, incluse le microimprese, rappresentano più della metà del numero totale degli operatori nella maggioranza degli Stati membri e potrebbero nascondere gravi rischi, nonostante la portata limitata delle loro attività (come nel caso della recente crisi di *E. coli*).

Le norme armonizzate dell'UE volte a disciplinare le attività di controllo svolte dagli Stati membri sono stabilite nel regolamento 882/2004 (di seguito "il regolamento"), allo scopo di adottare un approccio uniforme e integrato ai controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare. Il regolamento offre un quadro normativo generale dei controlli ufficiali nei settori della **normativa in materia di mangimi e di alimenti e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali**, stabilendo le norme disciplinanti sia l'**organizzazione** che il **finanziamento** di tali controlli.

Nonostante tale approccio integrato, per ragioni storiche i controlli in materia di sanità animale (sia sui prodotti nazionali che su quelli importati) e i controlli sui residui di medicinali veterinari sono rimasti disciplinati da normative separate. Inoltre, alcuni settori legati alla filiera agroalimentare non sono stati inclusi nel campo di applicazione del regolamento (**sanità delle piante, materiale riproduttivo vegetale, sottoprodotti di origine animale**) e per essi sono stati sviluppati regimi settoriali specifici.

Il regolamento ha introdotto importanti miglioramenti al modo in cui le autorità competenti (AC) organizzano ed eseguono i controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, gettando le basi per un approccio più integrato e orizzontale. Tuttavia, le prove raccolte negli ultimi cinque anni (feedback da parte delle autorità competenti e delle parti interessate degli Stati membri e audit dell'Ufficio alimentare e veterinario della DG SANCO) hanno evidenziato carenze derivanti dall'attuazione o dal conseguimento incompleti di alcuni principi e obiettivi, e dal fatto che l'approccio integrato ai controlli ufficiali è solo in parte consolidato.

La revisione del regolamento fa parte di un pacchetto che comprende anche altri tre rilevanti revisioni volte a modernizzare l'*acquis* in materia di sanità animale, sanità delle piante e materiale riproduttivo vegetale¹. Il suo obiettivo è quello di modernizzare e integrare il sistema dei controlli ufficiali in modo tale che esso si accompagni in modo coerente al potenziamento delle politiche dell'UE in questi settori.

Individuazione del problema

Sebbene gli Stati membri garantiscano un buon livello di attuazione dei controlli ufficiali nella filiera agroalimentare e si registrino progressi nell'uso degli strumenti di verifica dell'applicazione stabiliti dal regolamento, sono state individuate alcune lacune derivanti dalla **definizione del quadro normativo dei controlli ufficiali** da un lato e dalle **incertezze circa la disponibilità di risorse sufficienti per finanziare adeguatamente i controlli ufficiali** dall'altro.

Definizione del quadro normativo dei controlli ufficiali

- (1) Lo scopo principale del regolamento, ossia definire un approccio uniforme e integrato ai controlli ufficiali, non è pienamente raggiunto: le norme dell'UE sui controlli ufficiali per i settori che non rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento non sono del tutto in linea con i principi e i requisiti in esso stabiliti. Ciò ha portato a **incongruenze e lacune giuridiche**, dal momento che questi settori sono privi di disposizioni importanti che garantiscano la responsabilità, la solidità e l'efficacia delle attività di verifica dell'applicazione (cfr. gli esempi alle pagg. 7 e 8 della relazione). Le autorità di controllo operano quindi sulla base di metodologie e in condizioni diverse a seconda delle specifiche norme sulla filiera agroalimentare che vengono chiamate ad attuare, senza che le differenze vengano motivate.

¹ Le valutazioni d'impatto che accompagnano le revisioni in materia di sanità animale e sanità delle piante hanno già ricevuto pareri positivi del comitato per la valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto che accompagna la revisione del materiale riproduttivo vegetale è ancora in corso.

- (2) Il regolamento prescrive che i controlli ufficiali siano **proporzionati al rischio** al fine di massimizzare l'efficienza delle attività di controllo per la tutela della salute. Attualmente ci sono due ambiti in cui tale metodo non è ancora utilizzato, in particolare i controlli ufficiali **effettuati alla frontiera per alcune merci provenienti da paesi terzi** e i controlli ufficiali **sui residui di medicinali veterinari** (cfr. ad esempio le pagg. 8-9 della relazione). Il motivo principale risiede nel fatto che i controlli sono attualmente prescritti da norme UE preesistenti al regolamento e non abrogate da esso, che non istituiscono meccanismi adeguati per tener conto del rischio effettivo eventualmente rappresentato da un determinato prodotto, attività o paese terzo. La conseguenza è che in tutti gli Stati membri vengono destinate risorse a controlli sproporzionati al rischio, con notevole spreco di risorse pubbliche (tempo e denaro) che potrebbero essere meglio utilizzate nelle situazioni in cui i rischi sono maggiori. L'uso inefficiente delle risorse causa inoltre un onere eccessivo per gli operatori (tempo, personale, attrezzature e impianti mobilitati per consentire i controlli).
- (3) **Oneri amministrativi** inutili sono a carico delle autorità competenti degli Stati membri. È questo il caso dell'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione per approvazione gli aggiornamenti annuali dei piani di monitoraggio dei residui di medicinali veterinari. Analogamente, risultano superflui gli obblighi specifici di trasmissione delle relazioni, che costituiscono doppioni di quello generale contenuto nel regolamento. Tali oneri sono la conseguenza degli obblighi a carico degli Stati membri di cui alla direttiva 96/23/CE.
- (4) Inoltre, a fronte della richiesta ai laboratori ufficiali di venire accreditati in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025, il regolamento non autorizza soluzioni temporanee in caso di emergenza o qualora i laboratori debbano applicare un nuovo metodo non ancora incluso nell'accreditamento (cfr. esempi a pag. 10 della relazione). Analogamente, non è prevista alcuna flessibilità per i laboratori di piccole dimensioni che eseguono tipi estremamente semplici di prove (cfr. esempi a pag. 10 della relazione).
- (5) Il regolamento comprende alcuni importanti principi e meccanismi attualmente applicati dalle autorità competenti degli Stati membri in modo disomogeneo o divergente. In particolare gli inviti alla collaborazione amministrativa i) tra gli Stati membri, per le azioni transfrontaliere di verifica dell'attuazione, ii) tra le autorità sanitarie e i servizi doganali. Gli Stati membri, tuttavia, non fanno pieno uso di questo strumento e/o incontrano difficoltà a capire le condizioni necessarie per la sua applicazione (cfr. esempi a pag. 10 della relazione). Un altro requisito attuato con pratiche divergenti tra gli Stati membri è l'obbligo per le autorità competenti nazionali di garantire un "livello elevato di trasparenza" delle attività di controllo nei confronti degli operatori e del grande pubblico. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il regolamento non prevede alcun orientamento globale su come dovrebbe avvenire la collaborazione (tempistica, informazioni da scambiare ecc.) né quali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico. Inoltre la Commissione non ha la facoltà di stabilire ulteriori dettagli e uniformare le modalità di attuazione.

Modalità di finanziamento dei controlli ufficiali

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per i controlli ufficiali. Tuttavia, le informazioni ricavate dagli audit degli Stati membri e dell'UAV indicano una **diffusa difficoltà** a finanziare adeguatamente i servizi di controllo a livello nazionale. L'allegato XV (pag. 132 della relazione) elenca una serie di casi significativi in cui, negli ultimi 4 anni, gli ispettori dell'UE hanno segnalato che il motivo delle carenze individuate nelle attività di controllo, o di controlli di livello insoddisfacente o insufficiente, è la **mancanza o insufficienza di risorse** (cfr. gli esempi a pag. 11 della relazione). Tali difficoltà sono aggravate dalla crisi economica e finanziaria in atto, e vi è il rischio che un'ulteriore pressione sulle finanze pubbliche e sui fondi messi a disposizione per i controlli ufficiali possa incidere negativamente sulla capacità degli Stati membri di erogare controlli ufficiali efficaci, e quindi sul livello di protezione previsto dal diritto dell'UE.

Per ridurre la dipendenza dalle finanze pubbliche dei fondi per i controlli, il regolamento individua un certo numero di attività di controllo (principalmente su carne, latte, produzione ittica e sui controlli effettuati alle frontiere dell'UE) per i quali gli Stati membri devono riscuotere una **tariffa a carico degli operatori (tariffa obbligatoria) per recuperare i costi dei controlli**. Per altre attività di controllo, gli Stati membri possono decidere se imporre o meno una tariffa agli operatori.

Tuttavia le tariffe obbligatorie, sulla base delle disposizioni attuali, non consentono alle autorità competenti di recuperare integralmente i costi e quindi garantire un flusso stabile di risorse per finanziare l'esecuzione dei controlli.

Inoltre, una notevole divergenza nell'importo recuperato da ogni Stato membro per le attività dei controlli ufficiali ha causato fra le imprese di tutta l'UE la diffusa percezione che il costo di tali attività non sia ripartito uniformemente o equamente tra gli operatori della filiera agroalimentare dell'UE. Gli operatori lamentano inoltre il fatto che il sistema attuale non ricompensi a sufficienza le imprese che si comportano in modo conforme (e richiedono un approccio con una maggiore connotazione di tipo "bonus malus").

- (2) Qualora gli operatori siano tenuti a pagare tariffe obbligatorie, l'incidenza di tali tariffe potrebbe essere maggiore sulle **microimprese** in quanto presentano un fatturato o una capacità produttiva inferiore. Sebbene attualmente non vi siano elementi a indicare che le tariffe obbligatorie, imposte dal quadro normativo attuale, abbiano effettivamente avuto impatti negativi o sproporzionati per le microimprese, la necessità di consentire alle autorità che effettuano i controlli di recuperare i costi, in modo da garantire risorse sufficienti per i controlli ufficiali, va proporzionata e commisurata alla necessità di ridurre l'onere per le imprese molto piccole, in linea con la nuova politica della Commissione di *"Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI – adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese"*². In conformità a tale politica le microimprese dovrebbero, in linea di principio, essere esentate dagli oneri normativi, a meno

² COM(2011) 803 definitivo.

che si possa dimostrare la necessità di assoggettarle a tali oneri, e la proporzionalità degli stessi.

2. ANALISI DELLA SUSSIDIARIETÀ

L'esistenza di un quadro normativo europeo armonizzato per disciplinare l'organizzazione e l'esecuzione di controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare è necessaria per assicurare l'attuazione uniforme delle relative norme in tutta l'UE e il buon funzionamento del mercato interno. Questa motivazione, tuttora valida, è alla base delle norme vigenti in materia di controlli ufficiali. Dal momento che i problemi individuati nella presente revisione sono legati alla struttura attuale del quadro normativo dell'Unione, la riforma non può essere realizzata dai soli Stati membri, ma è necessario l'intervento del legislatore europeo.

Il valore aggiunto di un complesso uniforme di norme a livello di UE sui controlli ufficiali consiste nell'offrire alle autorità nazionali preposte alla verifica dell'attuazione (e ai loro operatori) un contesto nel quale le autorità competenti possono fare affidamento sulle attività di verifica eseguite in un altro Stato membro e sulla riproducibilità e validità scientifica e tecnica dei risultati dei controlli. Esso garantisce inoltre che le norme qualitative dell'UE sulla filiera agroalimentare necessarie per il funzionamento del mercato unico siano applicate in modo uniforme e coerente nei diversi Stati membri e settori.

Un efficace sistema di controlli ufficiali dell'UE è importante sia per le importazioni che per le esportazioni dell'Unione. La capacità dell'UE di esportare verso paesi terzi si basa sulla reputazione di standard di produzione rigorosi e sul valore aggiunto che le merci provenienti dall'UE possono dimostrare di possedere rispetto a quanto prodotto al di fuori dell'Europa. Tale livello può essere mantenuto solo mediante controlli ufficiali affidabili e puntuali, tali da garantire una coerente verifica dell'attuazione delle norme di qualità e di sicurezza della filiera agroalimentare dell'UE, rispondendo così alle aspettative dei partner commerciali. In merito alle importazioni è di importanza essenziale che tutti gli alimenti commercializzati nell'UE siano sicuri. I controlli effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sulle merci in arrivo da paesi terzi garantiscono che tali merci siano conformi a requisiti di sicurezza equivalenti.

Quanto al finanziamento dei controlli, norme comuni a livello di UE garantiscono alle autorità competenti un flusso affidabile di risorse per mantenere l'attività di controllo al livello richiesto dai rischi e dalle esigenze di verifica (ad esempio dal livello di non conformità). Le disposizioni in materia di tariffe garantiscono in particolare che le aziende attive nel settore dei mangimi e degli alimenti, dirette beneficiarie di controlli eseguiti in modo efficiente, partecipino al finanziamento di questi ultimi, in modo da ridurre al minimo la dipendenza del finanziamento dei controlli dai finanziamenti pubblici. Norme comuni a livello di UE sono necessarie anche per evitare trattamenti discriminatori tra gli operatori situati negli Stati membri in cui si applica il principio (e di conseguenza le tariffe) "chi utilizza paga" e quelli situati negli Stati membri in cui ciò non avviene. Solo norme comuni a livello di UE possono garantire un approccio uniforme al perseguimento di tale obiettivo.

È opportuno che l'azione dell'UE non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il presente esercizio ha preso in considerazione un'ampia gamma di opzioni, tra cui quella di armonizzare il livello delle tariffe nei vari Stati membri e quella di deregolamentare la materia. L'analisi ha cercato di elaborare la soluzione più proporzionata al fine di garantire un flusso adeguato e costante di risorse dedicate ai controlli ufficiali, lasciando al contempo agli Stati membri il tempo e la flessibilità necessari per provvedere a quanto di competenza nazionale tenendo in debito conto le specificità degli imprenditori.

3. OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi generali (che coincidono in larga parte con quelli del trattato) sono i seguenti:

1. contribuire a favorire il buon funzionamento del mercato interno;
2. mantenere un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale e del benessere degli animali, ed evitare che tale livello venga eventualmente compromesso dalla mancata attuazione della legislazione dell'UE;
3. assicurare un'adeguata e uniforme attuazione della legislazione dell'UE.

Gli obiettivi specifici sono fissati allo scopo di eliminare gli ostacoli specifici individuati nel corso dell'analisi, che impediscono o pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi generali in questo settore.

Tabella 1: obiettivi specifici e loro correlazione con i problemi

| | Problema in questione | Obiettivi specifici |
|---|---|---|
| Struttura quadro dei controlli ufficiali | Incoerenze, lacune e sovrapposizioni in materia di controllo | Garantire un'impostazione completa e coerente dei controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare |
| | Attuazione non uniforme dell'approccio proporzionato al rischio | Consentire un uso efficace delle risorse di controllo nazionali |
| | Oneri amministrativi e obblighi sproporzionati | Ridurre gli oneri amministrativi ed eliminare gli obblighi non necessari |
| | Attuazione poco uniforme degli obblighi di collaborazione e trasparenza | Migliorare la trasparenza Promuovere la collaborazione tra gli Stati membri per migliorare l'effettuazione dei controlli ufficiali |
| Finanziamento dei controlli ufficiali | Difficoltà e disparità nel finanziamento dei controlli ufficiali | <ul style="list-style-type: none"> - Garantire la disponibilità di risorse adeguate - Garantire l'equità e la correttezza del finanziamento dei controlli ufficiali - Migliorare la trasparenza del sistema di finanziamento dei controlli ufficiali |

4. OPZIONI STRATEGICHE

L'analisi delle opzioni disponibili è stata effettuata in due fasi:

- (3) in primo luogo, è stato esaminato l'effetto potenziale di due possibili modifiche dello status quo, volte nello specifico a deregolamentare la questione del finanziamento dei controlli ufficiali (opzione 1A) e a esentare le microimprese dal sistema di tariffe (opzione 1B)³;
- (4) il risultato dell'analisi dell'opzione 1 è stato poi utilizzato per delineare le opzioni da 2 a 4, che combinano i seguenti elementi: i) ampliare il campo di applicazione del regolamento ai settori della filiera alimentare attualmente al di fuori di esso (cioè sanità delle piante, materiale riproduttivo vegetale e sottoprodotti di origine animale), ii) migliorare e semplificare il quadro legislativo, iii) garantire il pieno recupero dei costi per mezzo di tariffe, iv) estendere l'elenco delle attività di controllo per le quali è obbligatoria la riscossione di una tariffa dagli operatori.

Scenario di riferimento: nell'intera filiera agroalimentare il sistema dei controlli ufficiali è integrato solo parzialmente, dal momento che alcuni settori di essa non sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento. I controlli ufficiali effettuati alle frontiere esterne dell'UE su determinate merci in arrivo da paesi terzi e i controlli

³ Sebbene in teoria sia l'opzione 1A che quella 1B possano essere combinate con altri elementi delle opzioni da 2 a 4, esse sono presentate e valutate singolarmente data la rilevanza delle modifiche che intendono introdurre. Entrambe, infatti, modificherebbero radicalmente il quadro attuale per quanto riguarda il finanziamento dei sistemi di controllo nazionali e metterebbero in discussione i relativi principi consolidati. Inoltre, la combinazione delle opzioni 1A e 1B con altri elementi delle opzioni da 2 a 4 non comporterebbe scambi significativi, e non modificherebbe quindi in misura sensibile l'analisi costi/benefici di tali opzioni.

ufficiali sui residui di medicinali veterinari non sono coerenti con l'approccio di proporzionalità al rischio. Ciò continuerà a generare costi evitabili (a causa dei controlli prescritti in modo rigido e non proporzionati al rischio). Dalla mancanza di uniformità di orientamenti su come attuare la collaborazione amministrativa e garantire un elevato livello di trasparenza deriveranno incongruenze e inefficienze negli sforzi messi in campo dalle autorità nazionali e nella collaborazione tra di esse. Non è prevista alcuna deroga all'obbligo di accreditamento per i laboratori ufficiali.

La riscossione di tariffe è obbligatoria per un numero limitato di attività di controllo. Gli Stati membri possono scegliere di applicare una tariffa ordinaria per l'UE, stabilita dal regolamento, che non corrisponde al costo effettivo del controllo. La conseguenza è il rischio di sottofinanziamento e di compromissione della capacità del sistema di controllo di prevenire e contenere i rischi sanitari lungo la filiera agroalimentare.

Opzione 1A – Abrogazione delle norme dell'Unione in materia di tariffe per i controlli: ciascuno Stato membro potrebbe decidere il metodo da adottare per quanto concerne il finanziamento delle attività di controllo ufficiali, purché esso garantisca un livello adeguato di risorse destinate ai controlli. Ciò richiederebbe l'**abrogazione** degli articoli **da 27 a 29** del regolamento e in particolare dell'obbligo di riscossione in determinati settori.

Opzione 1B – Esenzione obbligatoria delle microimprese dall'applicazione di tariffe: questa opzione, scelta in considerazione degli sforzi continui della Commissione diretti a promuovere la competitività delle microimprese, richiederebbe un'opportuna limitazione del numero di operatori ai quali imporre tariffe obbligatorie, in modo da escludere le microimprese.

Opzione 2 – Razionalizzazione: Migliorare il quadro giuridico razionalizzando le norme applicabili ai **controlli** effettuati alle frontiere esterne dell'UE su **determinate merci provenienti da paesi terzi** e a quelli sui **residui di medicinali veterinari, allineandole** all'approccio di **proporzionalità al rischio**. Verrebbe introdotta la possibilità di istituire meccanismi di coordinamento dei controlli con altre autorità nazionali (alle frontiere e altrove), in modo da sfruttare **tutte le possibili sinergie operative**. Le disposizioni relative ai **laboratori** ufficiali sarebbero **semplificate** concedendo le opportune deroghe. La preesistente **legislazione** ridondante od obsoleta verrebbe **abrogata** in modo da eliminare **sovrapposizioni e oneri amministrativi**. Alla **Commissione** verrebbe **conferito il potere** di specificare, per mezzo di atti delegati/di esecuzione, le modalità specifiche di determinati requisiti per i quali si impongono norme più dettagliate (per esempio **collaborazione amministrativa e trasparenza**).

Se già imposte, le tariffe obbligatorie sarebbero quindi mantenute e gli attuali ostacoli che impediscono il recupero integrale dei costi (ad esempio **tariffe ordinarie** armonizzate a livello di UE) sarebbero **eliminati**. Per gli Stati membri sarebbe prevista la possibilità di **esentare le microimprese**. Sarebbe previsto un periodo transitorio di **due anni** per l'applicazione di un sistema di recupero integrale dei costi.

Opzione 3 – Razionalizzazione + Integrazione: complementare all'opzione 2, l'opzione 3 **amplierebbe il campo di applicazione del regolamento** per coprire i

settori attualmente esclusi (sanità vegetale, materiale riproduttivo vegetale e sottoprodotti di origine animale) e completare l'"integrazione" dei controlli ufficiali. Per quanto riguarda il finanziamento dei controlli ufficiali, i controlli ufficiali relativi agli obblighi sul **passaporto delle piante** e alla **certificazione** nel settore del materiale riproduttivo vegetale sarebbero aggiunti all'elenco delle attività soggette a tariffe obbligatorie⁴.

Opzione 4 – Razionalizzazione + Integrazione + Maggiore recupero dei costi
 l'opzione 4, complementare all'opzione 3, **estenderebbe l'elenco delle tariffe d'ispezione obbligatorie** a tutti i controlli effettuati da operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per i quali esiste l'obbligo di **registrazione** in conformità alle **norme relative alla sicurezza dei mangimi e degli alimenti**. Sarebbe previsto un periodo transitorio di **tre anni** per l'applicazione di un sistema di recupero integrale dei costi con l'estensione del campo di applicazione.

Tabella 2: Sintesi delle opzioni incluse nell'analisi

| | Campo di applicazione del regolamento | Quadro giuridico | Recupero dei costi | Campo di applicazione delle tariffe obbligatorie |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|--|
| Scenario di base | parziale (esclusi sanità delle piante, materiale riproduttivo vegetale, sottoprodotti di origine animale) | lacune e carenze | parziale | parziale (carne, latte, prodotti della pesca, importazioni) |
| Opzione 1A | status quo | status quo | No (deregolamentazione) | / |
| Opzione 1B | status quo | status quo | status quo | esenzione per le microimprese |
| Opzione 2 | status quo | migliorato | completo | status quo |
| Opzione 3 | esteso alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale | migliorato | completo | AGGIUNGERE sanità delle piante e materiale riproduttivo vegetale |
| Opzione 4 | esteso alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale | migliorato | completo | TUTTI gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti |

5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

L'opzione 1A analizza i probabili impatti sociali, economici ed ambientali - sia diretti che indiretti - delle varie opzioni strategiche. Ogni opzione è stata valutata in relazione allo scenario di riferimento teorico del "nessun intervento" e pertanto gli effetti descritti si aggiungono a quelli provocati dalla situazione attuale. Gli effetti

⁴ Ciò verrebbe fatto per dare conto dell'opzione prescelta selezionata nel contesto delle valutazioni d'impatto che accompagnano la revisione dei regimi relativi alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

economici sono valutati in base ai seguenti criteri: *competitività, innovazione, sostenibilità, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi*. Altrettanto importante per l'analisi sono gli effetti sociali (in particolare riguardo alla *sicurezza*, ma anche alla *responsabilizzazione*). La valutazione di ciascuna opzione in termini di impatto ambientale e tassi di occupazione non ha individuato effetti significativi (in negativo o in positivo).

Opzione 1A – Abrogazione delle norme dell'Unione in materia di tariffe sui controlli

È probabile che l'abrogazione dell'attuale quadro dell'UE sulle tariffe d'ispezione dia luogo a una maggiore diversità tra gli approcci nazionali e ad eventuali riduzioni delle risorse destinate ai controlli.

L'incidenza sul livello di risorse effettivamente utilizzate dipenderebbe dalle scelte strategiche di ogni Stato membro e quindi non può essere pienamente prevista e analizzata: è però improbabile che si arrivi a risolvere i problemi individuati per quanto riguarda l'attuale regime di tariffe, ad esempio l'assenza della garanzia di un adeguato recupero dei costi e la dipendenza dell'efficacia dei controlli dalle politiche di bilancio. Nell'attuale contesto di crisi economica è possibile che tali problemi peggiorino, se le decisioni degli Stati membri portano a una diminuzione delle risorse destinate al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo. Ciò a sua volta renderebbe più difficile per le autorità competenti mantenere una supervisione efficace della conformità alle prescrizioni di sicurezza in tutta la filiera agroalimentare nonché prevenire e risolvere crisi su vasta scala.

L'abrogazione del quadro normativo dell'Unione darebbe luogo a un panorama giuridico più complesso, poiché probabilmente aumenterebbero le divergenze tra le diverse legislazioni nazionali in materia di finanziamento dei controlli. Si potrebbe giungere a distorsioni della concorrenza con effetti negativi sul mercato unico, se contribuire al finanziamento dei controlli fosse obbligatorio per gli operatori in uno Stato membro ma non per i loro concorrenti in un altro Stato membro.

Opzione 1B – Esenzione obbligatoria delle microimprese dall'applicazione di tariffe

L'esenzione obbligatoria delle microimprese dall'applicazione di tariffe, pur riducendo l'onere finanziario per tali società, pregiudicherebbe l'obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema di controllo, e con esso la sicurezza della filiera agroalimentare.

In 16 dei 23 Stati membri per i quali i dati sono disponibili, le microimprese rappresentano più della metà di tutte le imprese, e in 9 di tali stati (AT, BE, CY, FI, IT, NL, PL, SE, SI) la percentuale di microimprese sale a due terzi (o più) di tutti gli operatori. Dove le microimprese rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese soggette a tariffe esonerarle dal pagamento avrà gravi conseguenze negative sulla parte dei costi recuperata dalle autorità competenti. L'obiettivo di garantire un finanziamento sostenibile dei controlli mediante il recupero integrale dei costi sarebbe compromesso, dal momento che i controlli dovrebbero essere comunque effettuati nei confronti di tutti gli operatori, ad una frequenza in funzione del rischio.

Anche potendo compensare i mancati introiti per le autorità competenti dovuti alle esenzioni con trasferimenti dal bilancio generale, si creerebbe, di nuovo, una forte

dipendenza delle attività di controllo dalle risorse pubbliche, e quindi una situazione (soprattutto in tempi di crisi e di restrizioni di bilancio) di incertezza finanziaria non compatibile con l'obiettivo di garantire attività di controllo costanti, efficaci e proporzionate al rischio in tutta la filiera agroalimentare. Minori introiti significherebbero per le autorità competenti una diminuzione dei controlli e una maggiore probabilità di casi di non conformità alla legislazione dell'UE sulla filiera agroalimentare, nonché la compromissione della sicurezza di tale filiera a causa di un rischio più elevato di crisi alimentari.

Dall'altro lato, qualora tale perdita di entrate fosse compensata da tariffe più elevate a carico delle imprese di dimensioni maggiori, l'obbligo di esentare dalle tariffe le microimprese determinerebbe una disparità di trattamento a danno degli operatori di maggiori dimensioni e possibili distorsioni della concorrenza.

Sulla base dell'analisi di cui sopra, appoggiata in pieno dalle autorità competenti e dai rappresentanti dell'industria consultati, si considera che un'esenzione automatica delle microimprese (o delle PMI in generale) dall'applicazione di tariffe potrebbe compromettere l'obiettivo di garantire la sostenibilità dei sistemi di controllo nazionali e potrebbe causare distorsioni della concorrenza⁵. Pertanto nelle opzioni che seguono, l'esenzione delle microimprese dall'applicazione di tariffe è sostituita da un meccanismo che risponde a tali carenze.

Opzione 2 – Razionalizzazione

Migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse applicando i controlli in proporzione al rischio e mobilitare apposite risorse finanziarie, riducendo la pressione sulle finanze pubbliche nazionali, in modo da procedere verso l'obiettivo primario di mantenere l'efficienza dei controlli e la sicurezza della filiera agroalimentare. Gli Stati membri possono esentare le microimprese dalle tariffe in tutto o in parte, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato.

L'opzione 2 consentirebbe la piena applicazione dell'**approccio di proporzionalità al rischio** per i controlli ufficiali nei settori in cui le autorità competenti degli Stati membri non sono attualmente autorizzate ad adeguare le loro attività di controllo ai rischi effettivi (come i controlli ufficiali effettuati alle frontiere dell'UE su determinate merci provenienti da paesi terzi e i controlli ufficiali sui residui di medicinali veterinari). Ne risulterebbe una migliore ripartizione delle risorse di controllo e, di conseguenza, un sistema di controllo più efficiente. Inoltre, consentire alle autorità nazionali di controllo di concentrare i loro sforzi laddove i rischi e i casi di non conformità sono maggiori ridurrebbe al minimo l'onere dei controlli ufficiali sulle imprese conformi e avrebbe perciò un effetto positivo sulla loro competitività.

Tuttavia, i benefici in termini di maggiore efficienza e competitività sarebbero solo parziali poiché temi come la sanità delle piante, il materiale riproduttivo vegetale e i sottoprodotti di origine animale non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. In effetti, la migliore ripartizione delle risorse di controllo si ottiene

⁵ La conclusione vale anche nei casi in cui vengono imposte tariffe obbligatorie a tutti gli operatori registrati del settore dei mangimi e degli alimenti (opzione 4), dal momento che la proporzione di microimprese in diversi punti della filiera agroalimentare è sempre molto significativa (i dati pubblicati nell'aprile 2012 da FoodDrinkEurope mostrano che il 79% degli operatori nel settore degli alimenti e delle bevande è costituito da microimprese).

soltanto facendo sì che le autorità competenti definiscano le priorità in funzione dei rischi in tutti i settori della filiera agroalimentare, compresi quelli di cui sopra. Ciò al momento non è possibile a causa della frammentazione della legislazione in materia di controlli ufficiali.

Per quanto riguarda il finanziamento dei controlli ufficiali, chiedere agli Stati membri di recuperare integralmente i costi dei controlli se si applicano tariffe obbligatorie mobiliterebbe un flusso più costante di risorse finanziarie riscosse attraverso tali tariffe, riducendo così la pressione sui bilanci nazionali.

Nella maggior parte degli Stati membri, i costi dei controlli sono solo in parte recuperati per mezzo di tariffe: il tasso di recupero varia dal 20% a oltre l'80% e 8 Stati membri recuperano tutti i costi. Quindi l'introduzione del recupero integrale dei costi vedrebbe in alcuni casi il trasferimento agli operatori della filiera agroalimentare di una parte ulteriore dei costi dei controlli, da ripartire successivamente tra tali operatori. L'aumento del livello di tariffe obbligatorie, che varierebbe in funzione dell'attuale tasso di recupero, non dovrebbe rappresentare un onere supplementare eccessivo per gli operatori, anche nei settori in cui il costo dei controlli incide maggiormente sui costi di produzione totali degli operatori, ossia nell'ispezione delle carni (utilizzando le cifre nella casella 6, a pag. 31, si può stimare che, a seconda dell'attuale tasso di recupero dei costi da parte degli Stati membri, sarebbero necessarie tariffe supplementari corrispondenti grosso modo a un'incidenza tra 0,2% e 0,8% del valore della produzione annua di un operatore medio); in cambio, ciò garantirebbe circa 0,9 miliardi di EUR ossia 3,4 miliardi di nuovi fondi all'anno per i controlli ufficiali in tutti gli Stati membri⁶.

L'opzione 2, eliminando l'utilizzo delle tariffe ordinarie dell'UE e disponendo che tutte le tariffe siano basate sui costi, consentirebbe di creare condizioni paritarie per tutti gli operatori cui sono imposte tariffe obbligatorie. Nuove disposizioni garantirebbero che il meccanismo di finanziamento dei controlli possa essere usato dagli Stati membri per premiare le imprese caratterizzate da buon comportamento e quindi a basso rischio, anche nel caso in cui si applichino a tutti gli operatori tariffe forfettarie indipendenti dall'effettivo assoggettamento ad un controllo ufficiale nel corso del periodo di riferimento (imponendo a tali operatori una tariffa inferiore a quella imposta agli operatori non conformi).

L'obbligo di calcolare tutte le tariffe sulla base dei costi dovrebbe generare oneri amministrativi aggiuntivi limitati a quegli Stati membri che attualmente non impongono tariffe in base ai costi sostenuti, poiché potrebbe essere necessario modificare le loro procedure amministrative. Sebbene la maggior parte degli Stati membri calcoli almeno una parte delle tariffe obbligatorie a partire dai costi effettivi, un sistema interamente basato sui costi potrebbe rendere necessario un adeguamento degli attuali metodi di calcolo dei costi. I costi aggiuntivi **dovrebbero essere sostenibili per i bilanci pubblici** (secondo le stime di 2 Stati membri, tali costi varierebbero **da poche migliaia di EUR/anno** in attività lavorativa calcolata a tempo pieno per raccogliere e compilare i dati per i calcoli **a importi più alti (500 000 EUR una tantum)** se venisse messo a punto uno strumento informatico in grado di

⁶ Valore della produzione del settore: 400 miliardi di EUR/anno. Numero di imprese: 60 000 (fonte: Eurostat, 2008). Costo medio annuale delle ispezioni per operatore a condizione di recupero integrale dei costi: circa 80 000 EUR/anno (dati dell'industria).

registrare il tempo e le risorse impiegati per ogni ispezione, v. casella 6 a pag. 31 della relazione). L'opzione 2 tiene conto di questa necessità di effettuare aggiustamenti concedendo agli Stati membri 2 anni per preparare i loro sistemi amministrativi al nuovo modello di costo/tariffazione.

L'opzione 2 aumenta il grado di responsabilità delle attività di controllo stabilendo un legame più stretto tra i costi e le tariffe attraverso una maggiore trasparenza dei meccanismi (gli operatori sarebbero in grado di sapere con chiarezza per cosa pagano, e come sono calcolate le tariffe sulla base dei costi delle autorità competenti). Questa maggiore chiarezza rappresenterebbe un impulso a migliorare l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali e a consentire una migliore supervisione dell'attuazione da parte della Commissione. Inoltre, una maggiore trasparenza contribuirebbe all'obiettivo di assicurare che le entrate delle tariffe non siano indebitamente deviate dalla destinazione prevista (ossia compensare i costi dei controlli).

La possibilità per gli Stati membri di esentare le microimprese, in tutto o in parte, dalle tariffe pagate, alleggerendo così l'impatto che il pieno recupero dei costi avrebbe su di esse, a condizione di trasferire la stessa somma dal bilancio generale alle autorità competenti, non priva tali autorità delle risorse di cui necessitano per adempiere ai loro compiti di controllo.

Opzione 3 – Razionalizzazione + Integrazione

Un sistema pienamente integrato dei controlli nell'intera filiera agroalimentare massimizzerebbe l'efficienza della verifica dell'attuazione grazie a semplificazione e sinergie, facilitando la realizzazione degli obiettivi della legislazione sulla filiera agroalimentare. Gli Stati membri possono esentare le microimprese dalle tasse in tutto o in parte, a condizione che trasferiscano un eguale importo all'autorità competente a carico del bilancio generale.

In aggiunta agli effetti evidenziati per l'opzione 2, ampliando il campo di applicazione del regolamento ai settori della sanità delle piante, del materiale riproduttivo vegetale e dei sottoprodotti di origine animale, l'opzione 3 garantirebbe un approccio armonizzato ai controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni settore, se del caso. Adottando identici meccanismi e compiti in tutti i settori il sistema complessivo diverrebbe più coerente e affidabile.

I costi iniziali dal nuovo obbligo di accreditamento per i laboratori fitosanitari saranno a carico dell'UE (cfr. allegato XIX, pag. 194), ed è previsto un periodo di transizione di 5 anni per facilitare l'introduzione graduale del nuovo obbligo.

Opzione 4 – Razionalizzazione + Integrazione + Maggior recupero dei costi

Estendendo la riscossione delle tariffe obbligatorie alle attività principali della filiera agroalimentare, questa opzione aumenterebbe la sostenibilità del sistema di controllo nell'insieme e ne ridurrebbe la dipendenza complessiva dalle decisioni di bilancio. Essa garantisce inoltre un approccio più equo alle tariffe, eliminando la percepita iniquità del sistema attuale, che prevede l'imposizione di tariffe solo ad alcune categorie di operatori. Gli Stati membri possono esentare le microimprese

dalle tariffe in tutto o in parte, a condizione che trasferiscano un eguale importo all'autorità competente a carico del bilancio generale.

La tradizionale limitazione delle tariffe obbligatorie ai settori (essenzialmente) della carne e del latte e ai controlli alle frontiere sui prodotti di origine animale sta diventando sempre più difficile da giustificare ed è percepita come iniqua dagli operatori paganti. In effetti, alla luce del regolamento e dell'obbligo per le autorità competenti di valutare i rischi, nonché di programmare e di eseguire controlli lungo tutta la filiera agroalimentare, viene a cadere la logica dell'imporre i pagamenti solo a tali settori. L'opzione 4 assicura che siano applicate tariffe obbligatorie anche ai settori chiave della filiera agroalimentare, in quanto gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti traggono diretto beneficio dall'efficacia dei controlli ufficiali, dato che essi li aiutano a immettere sul mercato mangimi e alimenti sicuri. Esportare l'obbligo di recupero dei costi a tutte le attività di controllo destinate a garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi garantisce che gli effetti positivi dell'opzione 2 in termini di maggiore sostenibilità dei controlli operino su più vasta scala.

Le ripercussioni economiche su ogni Stato membro e sugli operatori dipenderebbero da se, e in quale misura, gli Stati membri riscuotano già diritti da settori che non sono soggetti a tariffe obbligatorie. I dati disponibili degli Stati membri in cui questa è la prassi suggeriscono che gli importi possono variare in funzione delle dimensioni e dalla capacità produttiva delle imprese e che essi rappresentano **una parte trascurabile dei costi di produzione**. Ad esempio, le tariffe applicate annualmente, a prescindere dal fatto che sia stata effettivamente eseguita un'ispezione nel corso dell'anno, possono **variare da piccoli importi (84,5 EUR/anno per i piccoli ristoranti in Belgio) a importi più consistenti, ma comunque non significativi (1 500 EUR/anno per i grandi panifici industriali in Italia)**.

Negli Stati membri in cui viene riscosso il costo reale di ciascuna ispezione, gli importi variano in relazione al costo orario delle attività di controllo. La frequenza dei controlli ufficiali dipende dal rischio, dal grado precedente di conformità degli operatori, dall'affidabilità dei controlli eseguiti dagli stessi ecc., e varia a seconda del settore e della categoria di attività. **Un esempio tipico** è quello di un dettagliante, soggetto a controlli su base annua da parte di 1 ispettore che impiega 1,5 ore per effettuare i controlli e 1,5 ore di lavoro amministrativo per preparare e presentare una relazione. **Un controllo ipotetico di questo tipo costerebbe**, sulla base del tempo impiegato, circa **50 EUR/anno** in Polonia e **150 EUR/anno** in Italia. Le ispezioni in un ristorante avrebbero frequenza analoga ma richiederebbero più tempo, e costerebbero il 30-40% in più (65 EUR/anno in Polonia, fino a 210 €/anno in Italia). Su scala globale, ciò garantirebbe un importo compreso tra 2,3 miliardi di EUR e un valore di varie volte superiore (fino a 37 miliardi di EUR nel caso ipotetico in cui tutti gli operatori siano assoggettati alle aliquote attualmente applicate alle imprese maggiori del settore alimentare, ossia circa 1 500 EUR)⁷.

⁷

Se si sommano le nuove tariffe per i settori attualmente soggetti a tariffe obbligatorie (tariffe integrative nel settore delle carni nel quadro dell'opzione 2) e quelle da esigere per la prima volta nel quadro dell'opzione 4. Numero di imprese: 25 milioni (fonte: Eurostat, 2008). Ventaglio tipico delle tariffe applicate nel quadro dell'opzione 4: da 85 a 1 500 EUR (cfr. sopra).

Come l'opzione 2, l'opzione 4 comporterebbe per le autorità competenti oneri amministrativi aggiuntivi limitati per istituire un sistema di riscossione delle tariffe di dimensioni probabilmente comparabili a quelle dell'opzione 2, con un aumento marginale dovuto ad un ambito più ampio di applicazione dei calcoli. Tali costi diminuirebbero nel corso del tempo con la maggiore razionalizzazione ed efficacia dei meccanismi di riscossione. Agli Stati membri verrebbe concesso un periodo transitorio di 3 anni.

6. OPZIONI A CONFRONTO

Tabella 3: Opzioni rispetto agli obiettivi

| Obiettivi generali | Opzione 1A | Opzione 1B | Opzione 2 | Opzione 3 | Opzione 4 |
|---|---|---|---|--|-----------|
| Contribuire a favorire il buon funzionamento del mercato interno | (--) Divergenze tra Stati membri passibili di aumentare e incidere sulla concorrenza | (0) | (+) Le distorsioni dovute a pratiche divergenti (tariffe) sono eliminate (laddove attualmente si applicano le tariffe obbligatorie) | (++) Come nell'opzione 2, si applicherebbero inoltre norme razionalizzate sui controlli ufficiali in <u>tutti</u> i settori della filiera agroalimentare | (+++) |
| Mantenere un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale e del benessere degli animali, ed evitare che tale livello venga compromesso dall'eventuale mancata attuazione della legislazione dell'UE | (-) Possibile riduzione dei controlli e della capacità di reagire ai rischi | (0) | (+) Più controlli proporzionati al rischio aumenterebbero l'efficacia e la capacità di reagire ai rischi | (++) L'efficienza dei controlli è massimizzata e si riduce il rischio di protezione non ottimale | (++) |
| Garantire un'adeguata e uniforme attuazione della legislazione dell'UE | (-) Possibile verifica dell'attuazione non ottimale, se le risorse diminuiscono | (0) | (+) Elenco più chiaro delle attività da assoggettare a tariffa ed elenco dei costi; solo tariffe basate sui costi | (++) Stessi prescrizioni e compiti in <u>tutti</u> i settori della filiera agroalimentare | (++) |
| Garantire un'impostazione complessiva e coerente dei controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare | (0) | (0) | (+) Utilizzo coerente del principio di proporzionalità al rischio | (+ +) Stessi compiti e meccanismi utilizzati in tutti i settori | (++) |
| Consentire un uso più efficace delle risorse nazionali per i controlli | (0) | (0) | (+) Approccio integralmente proporzionale al rischio | (+ +) L'inclusione di tutti i settori della filiera agroalimentare consentirebbe di stabilire le priorità relative al rischio in modo intersettoriale | (++) |
| Ridurre gli oneri amministrativi ed eliminare gli obblighi inutili | (0) Elimina gli oneri amministrativi connessi alle norme dell'UE sulle tariffe, ma ciascuno Stato membro gestirebbe il proprio regime | (0) | (+) Eliminazione dei piani e delle relazioni superflui | (+) Come in 2 | (+) |
| Promuovere una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per migliorare l'effettuazione dei controlli ufficiali | (0) | (0) | (+) È possibile adottare norme sulla collaborazione amministrativa e sviluppare sinergie (IAS) | (++) Possibili sinergie anche riguardo ai settori della sanità delle piante e del materiale riproduttivo vegetale | (++) |
| Garantire la disponibilità di risorse adeguate | (-) L'adeguatezza del finanziamento sarebbe subordinata alle scelte in materia di bilancio: è probabile che, in tempi di crisi, il mancato recupero dei costi peggiori ancora | (--), Fondi insufficienti in assenza di tariffe sulle microimprese | (++) I costi sarebbero recuperati per mezzo di tariffe, diminuendo di conseguenza la dipendenza dai bilanci nazionali e la pressione su di essi | (++) | (+++) |
| Garantire l'equità e la correttezza del finanziamento dei controlli ufficiali | (-) Nessuna garanzia di parità di condizioni, data la probabile disparità degli approcci sulle tariffe | (-) Disparità di condizioni, le microimprese e sarebbero avvantaggiate | (+) Tutti gli operatori soggetti a tariffe obbligatorie pagherebbero il costo effettivo dei controlli | (+) Come in 2 | (++) |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|----------------|----------------|
| Migliorare la trasparenza, compresa quella del sistema di finanziamento dei controlli ufficiali | (0) | | (++) I requisiti di "elevato livello di trasparenza" possono essere dettagliati; aumenterebbe la trasparenza dei meccanismi delle tariffe | (++) Come in 2 | (++) Come in 2 |
|---|-----|--|---|----------------|----------------|

| | | Opzione 1A | Opzione 1B | Opzione 2. | | Opzione 3. | | Opzione 4. | |
|--|-----------|--|------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Deregolamentazione delle tariffe | Esenzione delle microimprese | Razionalizzazione | | Razionalizzazione + integrazione ⁸ | | Razionalizzazione + integrazione + maggior recupero dei costi | |
| | | Azione | € | Azione | € | Azione | € | Azione | € |
| Autorità competente dello Stato membro | Costo | Dipenderà dalle scelte effettuate da ogni Stato membro sull'applicazione o meno dei controlli ufficiali (1A) e sull'opportunità di recuperare o meno i costi dei controlli sulle microimprese da altre aziende, e dalla percentuale di recupero (1B) | | Istituire e rendere operativo il regime di dichiarazioni e per il calcolo e la riscossione di tariffe | | Idem (come nell'opzione 2 + sanità delle piante e materiale riproduttivo vegetale) | | Idem come nelle opzioni 2 e 3 | |
| | Beneficio | | | Finanziamento stabile in settori già soggetti a tariffe, ossia il settore delle carni (integrazione in % dei costi già imputati fino a recupero integrale dei costi) | | Idem | | Recupero integrale dei costi per tutti i controlli ufficiali sugli operatori + "integrazione" come nell'opzione 2 | |
| | | | | Circa 0,9 – 3,4 miliardi di EUR/anno di nuovi fondi in tutti gli Stati membri dell'UE ^{9,10} | | | | Totale approssimativo delle nuove tariffe da 2,3 a 37 miliardi di EUR/anno in tutti gli Stati membri dell'UE ¹¹ + 0,9 – 3,4 miliardi di EUR/anno | |

⁸ Per l'opzione 3, i costi/benefici sono connessi all'inclusione nel campo di applicazione dei settori della sanità delle piante, del materiale riproduttivo vegetale e dei sottoprodotti di origine animale; per questi settori, gli effetti sono stati valutati nelle rispettive valutazioni d'impatto, dal momento che non sono inclusi.

⁹ Valore della produzione del settore: 400 miliardi di EUR/anno (DG Imprese). Numero di imprese: 60 000 (fonte: Eurostat, 2008). Costo medio annuale delle ispezioni per operatore in caso di recupero completo dei costi : circa 80 000 EUR/anno (allegato XI di IA).

¹⁰ La maggior parte degli operatori nei singoli Stati membri versa attualmente una tariffa che copre tra il 30% e l'80% delle spese di ispezione; alcuni pagano il 100%.

¹¹ Nuove tariffe per i settori da assoggettare per la prima volta nel quadro dell'opzione 4. Tali importi corrispondono alle due ipotesi estreme in cui tutti gli operatori sarebbero assoggettati alle aliquote attualmente utilizzate per le imprese più piccole e per quelle più grandi. Numero di operatori che non sono attualmente soggetti a tariffe: 25 milioni (fonte: Eurostat, 2008).

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|--|---|--|------|---|---|
| Operatore del settore | Costo | Dipenderà dalle scelte effettuate da ogni Stato membro sull'applicazione o meno dei controlli ufficiali (1A) e sull'opportunità di recuperare o meno i costi dei controlli sulle microimprese da altre aziende, e dalla percentuale di recupero (1B) | Integrazione delle tariffe esistenti (settore delle carni) per raggiungere il recupero integrale dei costi | Dipende dalla % di recupero dei costi da parte degli Stati membri. Circa 0,9 – 3,4 miliardi di EUR di nuove tariffe (in tutti gli Stati membri dell'UE) (circa 0,2 – 0,8% del valore annuo nel settore della carne ¹²) | Idem (come nell'opzione 2 + sanità delle piante e materiale riproduttivo vegetale) | Idem | Nuovi costi per gli operatori attualmente non soggetti (escluso il settore delle carni) + "integrazione" come per l'opzione 2 | Totale approssimativo delle nuove tariffe: tra 2.3 e 37 miliardi di EUR/anno in tutti gli Stati membri dell'UE + 0.9-3.4 miliardi di EUR/anno |
| | Beneficio | | Approccio di proporzionalità al rischio per i controlli medici veterinari | Risparmio a livello dell'UE di 12,4-98,5 milioni di EUR/anno (coperti da tariffe) | Idem | Idem | Idem come nelle Opzioni 2 e 3 | Idem |

¹²

Sulla base di stime dell'industria britannica.

Opzione prescelta

Si ritiene che l'**opzione 4** rappresenti il miglior modo per realizzare gli obiettivi (cfr. la sintesi nella tabella che precede). Infatti, sebbene la piena integrazione di tutti i settori della filiera agroalimentare in un unico quadro legislativo comporti costi limitati, essa si rivela l'approccio migliore ai fini della semplificazione, della chiarezza, della coerenza e della riduzione degli oneri amministrativi. Quanto al finanziamento dei controlli, l'**opzione 4** mantiene la sostenibilità a lungo termine dei sistemi di controllo nazionali, riducendone la dipendenza dalle finanze pubbliche e il rischio che l'attuale crisi economica e finanziaria incida sul livello delle risorse disponibili per i controlli. I limitati costi supplementari per gli operatori sono compensati da controlli più efficaci, meccanismi volti a premiare la conformità alla normativa e una maggiore responsabilizzazione dei servizi di controllo.

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La revisione del quadro legislativo dell'UE sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare è volta a migliorare l'efficienza e la coerenza del sistema, e a garantirne la sostenibilità a lungo termine. Si ritiene che, quale che sia l'opzione scelta, essa chiarirà le norme esistenti e ne agevererà l'applicazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Per valutare il successo delle misure introdotte sono stati individuati i seguenti indicatori principali di progresso, coerenti con gli obiettivi operativi degli interventi strategici:

| Obiettivi operativi | Indicatori |
|--|--|
| Istituire un quadro legislativo unico e più semplice per i controlli ufficiali | <ul style="list-style-type: none">- Numero di richieste di interpretazione giuridica ricevute dalla Commissione- Numero di testi legislativi a livello dell'UE applicabili ai controlli ufficiali per settore/prodotto- Variazione osservata nell'onere amministrativo medio dichiarato per l'industria e gli Stati membri |
| Tutti i controlli, compresi i controlli alle frontiere, in proporzione al rischio | Indagini presso gli Stati membri per verificare se le risorse liberate in seguito alla presente revisione siano attualmente utilizzate per effettuare controlli nei settori a più alto rischio |
| Aumentare il numero dei casi in cui la verifica transfrontaliera dell'applicazione della normativa è ottenuta tramite assistenza amministrativa e collaborazione | <ul style="list-style-type: none">- Numero di contatti incanalati attraverso i punti di contatto per l'assistenza amministrativa e la collaborazione previsti dall'articolo 35 del regolamento- Numero di denunce di operatori economici sull'omesso coordinamento di indagini da parte di Stati membri nei casi transfrontalieri di non conformità |
| Aumentare il numero di strumenti formali tra le autorità competenti e le autorità doganali per l'effettuazione dei controlli ufficiali | Numero di contratti di servizi formalizzati fra le autorità competenti e altre autorità, comprese quelle doganali |
| Ridurre il numero di casi attribuiti a carenza di risorse che indicano un'insufficiente verifica dell'attuazione nelle relazioni dell'UAV | Trend rilevati nelle relazioni dell'UAV che indicano una mancanza di risorse negli Stati membri |